

CAPITOLO 1

LA MANCATA EMERSIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE QUALE VIZIO DI ATTIVITÀ

PARTE I

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa e ambito dell'indagine. – 2. Obbligo di motivare non significa necessariamente obbligo di ben motivare. – 3. Critiche alla tesi secondo cui non sarebbe individuabile, con riferimento alla motivazione, un vizio di attività al di là della mancanza grafica della motivazione stessa. – 4. “*Ratio decidendi*” e ragioni di fatto e diritto della decisione. – 4.1. Premessa terminologica: motivazione omessa e motivazione apparente.

1. *Premessa e ambito dell'indagine*

L'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dispone che la sentenza debba contenere «la concisa esposizione delle ragioni¹ di fatto e di diritto della decisione».

¹Prima della riforma di cui alla legge n. 69/2009, su cui torneremo *amplius, infra*, anche con riferimento alle altre modifiche rispetto alla previgente versione, il riferimento era ai «motivi in fatto e in diritto». La nuova terminologia potrebbe essere letta nell'ambito di un'opzione verso una concezione sostanziale della motivazione (che coincida con il ragionamento decisorio), sul cui tema pure torneremo nel corso della presente trattazione (cap. 2, § 4). In dottrina, tuttavia, si è sostenuto perlopiù che la modifica non ha alcuna rilevanza «se si considera che addurre i motivi di una decisione significa proprio esporre le ragioni che la giustificano, e che esporre queste ragioni significa – appunto – motivare la decisione», cfr. M. TARUFFO, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. it.*, 2011, § 2. Per considerazioni analoghe C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016, 85 ss.; E. VULLO, *sub art. 132 cod. proc. civ.*, in *Commentario al codice di procedura civile*, 6^a ed., a cura di C. CONSOLO, Milano, 2018, 1470 ss., spec. 1477. Ritene, invece, che il termine “ragioni” rispetto a “motivi”, «sembra evoca-

L'art. 118 disp. att. c.p.c. dispone inoltre che «la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi» e, al secondo comma, che «debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati»².

re un impegno meno stringente incombente sul giudice di merito nell'espone la propria motivazione» RAVENNA, *La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul nuovo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ.*, in *Judicium.it.*, § 3. Sulla novella degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009 cfr. inoltre, G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 749; BUCCI, in BUCCI-SOLDI, *Le nuove riforme del processo civile*, Padova, 2009; A. CARRATTA, in C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Padova, 2009; S.S. CHIARLONI, *Le principali novità introdotte nel cod. proc. civ. con la l. 69/09*, in AA.VV., *Aggiornamento alla l. 18 giugno 2009, n. 69, Le recenti riforme del processo civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna, 2009; A. CHIZZINI, *sub art. 132*, in *La riforma della giustizia civile, commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/09*, Torino, 2009, 132 ss.; POLI, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in AA.VV., *Il processo civile, Le riforme del quadriennio 2010-2014*, a cura di C. PUNZI, Torino 2015, 272 ss.; S. TURATTO, *sub art. 132 cod. proc. civ.*, in *Codice di procedura civile commentato, La riforma del 2009*, a cura di C. CONSOLO-M. DE CRISTOFARO-B. ZUFFI, Milano, 2009; B. ZUFFI, *sub art. 118 disp. att. cod. proc. civ.*, in *Commentario al codice di procedura civile commentario*, cit. Più in generale, sulla motivazione della sentenza civile, per un quadro delle principali fonti, cfr. G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, Padova 1937; P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, ora in *Opere giuridiche*, Vol. I, Roma, 2019, 664 ss.; F. LANCELLOTTI, voce *Sentenza civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova 1975; S. EVANGELISTA, voce *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano 1977, 158 ss.; L. LAUDISA, *La sentenza processuale*, Milano, 1982; L. MONTESANO, *Controlli esterni sull'amministrazione della giustizia e funzioni garantistiche della motivazione*, in AA.VV., *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile*, Padova, 1988; E. FAZZALARI, voce *Sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano 1989, 1245 ss.; F. SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996; A. NAPPI, *Legittimità e merito nel giudizio civile di cassazione: il controllo della motivazione* in *Giust. civ.*, II, 2001, 49 ss.; D. DALFINO, *La sentenza: contenuto e pubblicità*, in *Foro it.*, 2009, V, 274 ss. Dopo la riforma del 2012 M. TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 375 ss.; G. MONTELEONE, *Il controllo della Corte Suprema sulla motivazione delle sentenze – evoluzione storica*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 871 ss.; C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna 2016, 260 ss.; B. SASSANI, *Legittimità, «nomofilachia» e motivazione della sentenza: l'incontrollabilità in Cassazione del ragionamento del giudice*, in *Judicium.it*; C. BESSO, *sub art. 132 cod. proc. civ.*, in C. BESSO-M. LUPANO, *Atti processuali*, Bologna, 2016, 130 ss.; B. BRUNELLI, *sub art. 132 cod. proc. civ.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, 11ª ed., a cura di F. CARPI-M. TARUFFO, Padova, 2018; F. SANTANGELI, *La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell'istituto della "motivazione breve" in Italia*, in *Judicium.it*, 2011; ID., *Art. 132 e 118 disp. att. c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2010, 822 ss.

² Anche la modifica di tale disposizione per effetto della L. 69/09 è stata ridimensionata, nei suoi effetti, dalla prevalente dottrina. Cfr. B. ZUFFI, *sub art. 118 disp. att. cod. proc. civ.*, cit. Sulla

Analizzeremo a tempo debito³, e per quanto interessa la presente trattazione, gli aspetti salienti riguardanti la disciplina suesposta.

Un dato generalmente condiviso è quello che alla mancanza, nella sentenza, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione consegue la sua nullità.

Ciò quantomeno in caso di mancanza grafica della motivazione⁴, che, come si ritiene ancora generalmente, integra una violazione dell'art. 132 c.p.c.⁵.

La questione si complica quando dalla mancanza grafica ci si sposta verso la *mancanza giuridica* della motivazione.

Le complicazioni sorgono a ben vedere con riferimento all'individuazione dei casi in cui possa riconoscersi la predetta mancanza, mentre pochi dubbi sussistono sul fatto che, laddove il difetto della motivazione possa equipararsi alla sua totale assenza, ciò conduca ad un vizio radicale dell'atto-sentenza.

La riconduzione delle ipotesi sinora solo sommariamente individuate ad una ipotesi di nullità della sentenza non discende da una espressa previsione della legge processuale, avendo l'attuale codice di procedura civile compiuto una scelta diversa rispetto al legislatore del 1865, che tale invalidità aveva espressamente previsto.

Per giungere alla stessa conclusione occorre, nell'attuale contesto normativo, muovere dall'art. 156 c.p.c., il cui primo comma prevede che «non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge», ma che col secondo comma aggiunge che [la nullità] «può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo».

Per comprendere, pertanto, quando ricorra un'ipotesi di nullità della sen-

previsione dell'espressa indicazione delle norme di legge indicate (così come più in generale si può dire sul contenuto della disposizione in commento, e anche dell'art. 132, n. 4, c.p.c.), si è giustamente osservato che non si tratta di requisiti prescritti a pena di nullità (B. ZUFFI, *op. loc. ult. cit.*), per cui il punto è quello se la carenza possa rilevare o meno ai sensi dell'art. 156 c.p.c., impedendo all'atto di raggiungere il suo scopo, ciò che come vedremo va senz'altro escluso per l'indicazione delle norme indicate. Torneremo su tutte le predette questioni nel corso della presente trattazione, cfr. in particolare *infra*, nota 99; cap. 2, § 1; cap. 2, nota 228, cap. 2, § 19.

³Precisiamo che si è omessa la trascrizione dell'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto esula dalla presente indagine il tema della motivazione della decisioni d'equità.

⁴Che l'esposizione (*rectius*, la concisa esposizione), nella sentenza, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione corrisponda alla *motivazione* della stessa sentenza (nonostante la modifica lessicale di cui alla L. 69/09 su cui si rinvia *supra*, nota 1) è un dato che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Cfr., da ultimo, E. VULLO, *sub art. 132, cit.*, 1477 ss.

⁵Si veda la dottrina citata nella nota 1. In giurisprudenza, solo per citare le più recenti pronunce, cfr. Cass. 10 gennaio 2020, n. 305; Cass. 15 novembre 2019, n. 29721; Cass. 27 agosto 2019, n. 21739; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379; Cass. 13 luglio 2018, n. 18643.

tenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., occorrerà indagare lo scopo sotteso alla previsione, nella stessa, dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che corrisponde, come pure è generalmente condiviso, alla motivazione della sentenza, nonostante la recente novella del 2009 che ha sostituito "ragioni" a "motivi" (oltre ad aver eliminato il riferimento allo svolgimento del processo⁶).

Va infine ulteriormente premesso che lo studio che segue affronterà il problema della nullità della sentenza-atto per violazione delle norme processuali testé individuate nella prospettiva del sindacato del vizio da parte della Corte di cassazione, stante in particolare la previsione, di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., della ricorribilità di fronte al giudice di legittimità "per nullità della sentenza" (oltre che "del procedimento").

Ciò premesso, e che riflette l'ambito dell'indagine nella sua dimensione squisitamente oggettiva, si è ben consapevoli che il tema è normalmente affrontato nel più ampio contesto del sindacato della motivazione da parte della Suprema Corte, e solitamente con il precipuo fine di delimitare l'ambito all'interno del quale è consentito al giudice di legittimità il controllo della motivazione in fatto.

La prospettiva, invece, di un'indagine limitata a quanto si è appena indicato (ma in realtà anche parimenti estesa rispetto alla motivazione in diritto, tanto quanto rispetto alla motivazione in fatto), nasce⁷, come sarà agevole intuire, dal rinnovato contesto normativo, con la modifica della previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (che non fa più, almeno testualmente, riferimento alla motivazione della sentenza⁸), e dall'emergere in giurisprudenza dell'idea della riduzione del controllo della motivazione al c.d. "minimo costituzionale"⁹, che

⁶ Mantenendo l'espressione "concisa esposizione", che nel testo attuale non è più riferita allo svolgimento del processo ma alle ragioni della decisione.

⁷ Sul fatto che la dimensione formale dell'obbligo di motivare sia stata recentemente "riscattata" dalla stessa giurisprudenza di legittimità (a partire dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, su cui v. *amplius, infra*, nelle note successive), nel tentativo di far recuperare terreno al vizio di motivazione dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 per effetto della riforma del 2012 cfr. B. SASSANI, *Variations sérieuses sul riesame della motivazione*, in *Rivista Giudicium*, 2017, 121 ss., secondo il quale «le Sezioni Unite prendono atto della restrizione dell'ambito del potere di controllo indotto dal nuovo n. 5, ma recuperano per altra via l'area erosa riscattando la nozione di motivazione in senso formale, nozione resa marginale proprio dalla clausola generale contenuta nel precedente testo dell'art. 360 n. 5», *Ibid.*, 123.

⁸ Modifica significativa per la maggior parte della dottrina, cfr. B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, § 1, il quale è critico verso le interpretazioni che tendono a minimizzare la portata della riforma; cfr. anche ID., *Variations sérieuses sul riesame della motivazione*, cit.; R. POLI, *Logica del giudice, standards di prova e controllo in cassazione*, in *Judicium.it*, § 4.

⁹ Ciò è quanto emerso dalle sentenze gemelle del 2014, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn.

richiama l'obbligo di motivare i provvedimenti contenuto all'art. 111 Cost. e del quale le disposizioni citate all'inizio del paragrafo sono espressione all'interno del codice di rito civile.

È fondamentale tuttavia premettere che tale ultimo rilievo è esclusivamente una delle ragioni che hanno condotto ad individuare la citata prospettiva d'indagine, che si prefigge di essere del tutto scevra da preconcetti circa l'ambito del sindacato della Corte di cassazione.

Se è evidente – per citare la questione che più, sino ad oggi, ha interessato gli interpreti, già a partire dal codice del 1865¹⁰ – che la *vexata quaestio* della sindacabilità del c.d. vizio logico¹¹ della motivazione in fatto non potrà che

8053 e 8054, in *Dir. e prat. trib.*, 2014, 460, con nota di S. DALLA BONTÀ, *Le sezioni unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria* in *Riv. dir. proc.*, 2014, 1954, con nota di F. PORCELLI, *Sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo*, in *Corr. giur.*, 2014, 124, con nota di C. GLENDI, *At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro "non grande arresto" delle sezioni unite)*; in *Giur. it.*, 2014, 1901, con nota di A. TURCHI; in *Foro it.*, 2015, 210, con nota di P. QUERO, salvo poi verificare che parte della dottrina (cfr., anche per ulteriori riferimenti, L. RUGGIERO, *La Cassazione riapre al sindacato sul vizio logico della motivazione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2018, 889) ha scorto una riapertura verso la censurabilità del vizio logico in alcuni riferimenti della giurisprudenza successiva alla possibilità di censurare motivazioni illogiche o contraddittorie. Cfr. Cass. 5 luglio 2017, n. 16502, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 889, con nota di L. RUGGIERO, cit., secondo la quale «nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie»; sulla portata della pronuncia cfr. anche R. POLI, *Logica del giudice, standard di prova e controllo in cassazione*, cit., § 4, secondo il quale la Corte di cassazione, con la citata pronuncia, «è tornata del tutto consapevolmente a caldeggiare la situazione ante riforma». Invero nella maggior parte delle pronunce la censura è limitata a casi di "illogicità" particolarmente gravi, capaci comunque di intaccare la comprensione della *ratio decidendi* della pronuncia (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2018, n. 10245, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione postula un giudizio critico sulla ricostruzione dei fatti giuridicamente rilevanti e l'allegazione di lacune e incoerenze, nel percorso argomentativo della sentenza di merito, talmente consistenti da impedire l'individuazione della "ratio decidendi"»).

¹⁰ Ed a quell'epoca del resto risalgono lavori che ancora oggi sono considerati basilari nello studio del tema, come quelli, per citarne solo alcuni e senza pretesa di completezza, di Piero Calamandrei, Guido Calogero e Walter Bigiavi (cfr., per i relativi riferimenti, *infra*, note 13, 21).

¹¹ Come detto è opinione comune (cfr. M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, cit., 1 ss.; C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 132 del 2012*, in

ricorrere nelle pagine che seguono, è altrettanto evidente come essa non sia diretto oggetto di studio, potendolo diventare solo, in ipotesi, laddove il difetto di logica interna della motivazione sia riconducibile alla violazione della prescrizione formale che obbliga il giudice a motivare la sentenza¹² (*rectius*, a esplicitare nella stessa le ragioni di fatto e di diritto della decisione)¹³.

Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, 1441 ss.; B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.), per quanto non si possa dire generalmente condivisa (l'assunto è stato da più parti criticato. Cfr. C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, cit., 303 ss., il quale ritiene che il vizio di motivazione sia un vizio sostanziale. Analogamente M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ.*, in *Judicium.it*; L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, 2015, spec. 131 ss., 164 ss., torneremo, *amplius, infra* sul tema e sugli argomenti spesi in particolare dagli Autori citati, legati in vario modo alla concezione sostanziale della motivazione), quella secondo cui, nell'attuale quadro legislativo, come interpretato dalla Suprema Corte, il vizio di motivazione potrà essere denunciato in Cassazione solo nella misura in cui si concretizzi in un vizio di attività, relativo alla sentenza-atto, tale per cui la stessa non sia capace di raggiungere lo scopo per la quale se ne prevede l'obbligo (questa prospettiva si rinviene già in Carnelutti, cfr. F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, II, 4^a ed., Roma, 1951, 180 s., per il quale, con riferimento alla motivazione, perché la sentenza sia nulla occorre «che la motivazione o manchi affatto o sia inidonea a denotare con certezza le ragioni per le quali è stata decisa la statuizione», distinguendo il vizio di motivazione come “errore d'ordine” dall’“ingiustizia” della motivazione, il primo coincidendo con la “mancanza di ragioni” e il secondo come “mancanza di buone ragioni”, e concludendo nel senso «che le ragioni siano buone occorre affinché la sentenza sia giusta, non affinché sia valida»). Sarebbe invece da escludere, sempre stando a tale opinione, il controllo del c.d. vizio logico della motivazione, che attiene alla razionalità intrinseca del percorso argomentativo seguito dal giudice. Ciò poiché, con il venir meno della formula di cui al previgente n. 5 secondo cui si poteva sindacare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (il vizio logico veniva perlopiù ricondotto al caso dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione, in tema cfr. G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, 3^a ed., Torino, 2019, 185 ss.), sarebbe possibile denunciare il vizio di motivazione solo in quanto lo stesso si traduca in una mancanza dei motivi sotto il profilo formale o grafico ovvero nella mancanza c.d. giuridica degli stessi, che si verificherebbe, per l'appunto, quando la motivazione non è in grado di far emergere la *ratio decidendi*, con relativa violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e conseguente nullità della sentenza da far valere, nell'ambito del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. (cfr. le già citate sentenze gemelle del 2014 e la giurisprudenza successiva, *infra* indicata in nota).

¹² Ciò che la disamina che segue porterà ad escludere, cfr. *infra*, cap. 2, §§ 4 e 6.

¹³ In altre parole, non si intende entrare nel merito dell'annoso problema relativo ai confini del controllo della motivazione in Cassazione, se non in quanto e nei limiti in cui eventualmente sia riconducibile alla violazione formale dell'obbligo di motivare. Quindi, preso atto di quanto sia attuale la problematica relativa all'individuazione del c.d. “sindacato minimo” della motivazione, alla luce delle recenti novità normative che hanno inciso sull'art. 360, n. 5, c.p.c., ci si propone di meglio delimitare un concetto che in via generale e ancora prima di qualsiasi approfondimento del tema, appare utile ad una più ampia analisi dello stesso (che si rinvia intanto agli ampi studi sul tema, per citare intanto i principali, in ordine cronologico, dal più recente, cfr. G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit.; L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit.; M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione, contenuto e limiti*, Milano, 1993; F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civi-*

Al tempo stesso e con riferimento al vizio di motivazione che possiamo definire “in senso lato” (comprendente, cioè, la sua logica interna), ciò che, all’esito dell’indagine, non dovesse essere ritenuto riconducibile alla violazione dell’obbligo “formale” di motivare (da intendersi quale violazione delle norme processuali che impongono che la sentenza-atto contenga la motivazione), non per questo dovrà necessariamente ritenersi insindacabile in sede di legittimità.

Il piano dell’indagine sarà quindi il seguente: dapprima verrà dato uno sguardo d’insieme al problema, anche in chiave di ricostruzione storica, partendo dal dato che ciò che stiamo indagando è quella che allo stato può essere definita come la mancanza giuridica della motivazione.

Il punto di partenza, pertanto, sarà costituito dall’analisi di ciò che viene normalmente considerato, accanto alla mancanza grafica dei motivi, il tipico caso di violazione dell’obbligo formale di motivare (che anche secondo le più restrittive pronunce di legittimità degli ultimi anni sopravviverebbe alla novella del n. 5 di cui all’art. 360 c.p.c.), e che viene ricondotto alla mancata emersione della *ratio decidendi*, espressione sintetica e che si presta ad essere utilizzata in svariati contesti¹⁴, sovente utilizzata per significare la non intel-

le di cassazione, 2^a ed., Padova, 1994; E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960; G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in cassazione*, cit.; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II ora in *Opere giuridiche*, Vol. VII, Roma, 2019). Con questo, si ripete, non si vuole sostenere, come pure diverse pronunce di legittimità degli ultimi anni hanno affermato (a partire dalle sentenze gemelle del 2014, cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054. Torneremo in tema più volte, nel corso della presente trattazione) che il vizio in esame costituisca effettivamente l’unico sindacato possibile della motivazione alla luce dell’attuale contesto normativo, ma solo contribuire a delimitarne i confini, alla luce della indubbia centralità che esso riveste negli attuali arresti, e nell’attuale più ampio contesto, relativi al sindacato della motivazione in Cassazione. In altre parole, e riprendendo un’osservazione che si era allora posta con riferimento ai limiti del controllo di motivazione nel ricorso straordinario (che aveva posto, come meglio si dirà *infra*, problemi analoghi a quelli attualmente discendenti dalla novella di cui al D.L. n. 83/2012 dell’art. 360, n. 5, c.p.c.), non si intende entrare, almeno in prima battuta, nel merito del problema se «la “logicità” della motivazione, intesa come razionalità e non contraddittorietà, sia un connotato ineliminabile della motivazione stessa; un corollario, dunque, dell’obbligo (anche costituzionale) di motivare, in mancanza del quale tale obbligo si ridurrebbe ad una prescrizione del tutto formale ed insignificante, soddisfatta pure da una motivazione “apparente”», così G. BALENA, *Il controllo sulla motivazione nel ricorso straordinario*, in *Giur. it.*, 1998, 5. Per considerazioni analoghe M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell’ennesima «riforma urgente»: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in *Judicium.it*, § 1, secondo il quale «la garanzia della motivazione non è garanzia della motivazione purchessia, bensì una motivazione che abbia un coerente sviluppo logico, altrimenti essa a nulla serve». Di recente, sul fatto che rilevi ai fini della violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. non solo la materiale (e giuridica) esistenza della motivazione, ma anche la sua logicità, censurabile ai sensi della predetta disposizione qualora integri “una violazione grave” cfr. L. RAVENNA, *La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul nuovo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ.*, cit., § 2.

¹⁴ Tra le quali, soprattutto nell’esperienza di *common law*, lo studio del precedente giudiziario, all’interno del quale, come si dirà più avanti, il concetto è utilizzato con una diversa accezione.

ligibilità delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La prima parte della disamina costituirà quindi l'abbrivio dello studio che, con i dovuti riferimenti storici e con i dovuti richiami dottrinali e giurisprudenziali, costituirà un punto di riferimento (ma non necessariamente il punto di arrivo) per la successiva ricostruzione sistematica del tema di indagine, vale a dire la violazione dell'obbligo formale di motivare come motivo di ricorso per cassazione.

Nei capitoli successivi si tenterà quindi di delimitare l'ipotesi della violazione formale dell'obbligo di motivare, muovendo da una parte dalle norme e dai principi che disciplinano la nullità degli atti (da applicare in particolare, per quanto ci riguarda, alla nullità della sentenza), dall'altra dalla ricostruzione dei profili strutturali della motivazione, per individuare, nella sintesi tra tali due aspetti, quale sia il «contenuto minimo» che la motivazione deve avere per non condurre alla nullità dell'atto-sentenza.

Sarà quindi dato spazio al profilo strutturale del controllo esercitato dalla Corte di cassazione con riferimento a quel particolare tipo di *error in procedendo* costituito dalla violazione dell'obbligo di motivare, nel senso chiarito.

Tornando a quello che abbiamo definito essere il nostro punto di partenza, ai fini dell'intelligibilità delle ragioni della decisione svolge senz'altro un ruolo fondamentale la motivazione della pronuncia, che, al di là della concezione che si voglia abbracciare intorno al discorso motivazionale (formale o sostanziale)¹⁵, è il veicolo attraverso il quale il ragionamento decisorio viene palesato nella sentenza.

Se appare pertanto evidente che le ragioni della decisione debbano emergere dalla motivazione, appare altrettanto evidente che esse costituiscono un contenuto necessario e imprescindibile della motivazione stessa, in altre parole il contenuto minimo che la motivazione deve avere.

Tuttavia, per appieno delimitare chiaramente quale sia il perimetro di quelle ragioni del decidere che devono emergere dalla motivazione della sentenza¹⁶, non basta l'evidenza che la *ratio decidendi* debba risultare dalla motivazione e che, se così non è, la motivazione è viziata.

Appare infatti necessario indagare perché dalla sentenza debbono emergere le ragioni della decisione e quindi, in definitiva, quale sia il fondamento dell'obbligo di motivazione, almeno entro i limiti in cui l'espressione della motivazione significhi espressione delle ragioni (qualunque esse siano¹⁷) della decisione.

¹⁵ Su cui *infra*, cap. 2.

¹⁶ Se esse abbiano a che fare o no con le argomentazioni giuridiche, con l'individuazione dei fatti rilevanti, con le ragioni che hanno condotto all'accertamento di ogni singolo fatto o con l'indicazione degli elementi minimi strutturali del percorso decisorio fatti (F) + qualificazione giuridica degli stessi (Q) + norma giuridica (N). Cfr, *amplius, infra*, cap. 2.

¹⁷ La distinzione tra una dimensione "intrinseca" ed una "estrinseca" della motivazione era ben chiara già sotto il vigore del codice del 1865, laddove Calamandrei evidenziava come in origine il

2. *Obbligo di motivare non significa necessariamente obbligo di ben motivare*

Se è vero che l'obbligo di estrinsecare le ragioni della decisione fa parte dell'obbligo di motivazione, è anche vero che non si tratta necessariamente di una corrispondenza biunivoca: si può infatti ritenere che l'obbligo di motivare (ci occuperemo *infra*, cap. 2, §§ 4 e 6, del punto se ciò sia o meno corretto) possa comprendere l'obbligo di *ben* motivare, cioè di esprimere una motivazione razionale e logica¹⁸. È su questo problema, vedremo, che si divide la dottrina che attribuisce o meno un ruolo autonomo al discorso giustificativo rispetto al ragionamento decisorio. La storia del vizio motivazionale insegna ad ogni modo che il caso in cui non è intelligibile la *ratio decidendi* non corrisponde al sindacato "interno" della motivazione, ma alla sua dimensione "estrinseca".

In altre parole, la non intelligibilità delle ragioni del decidere corrisponde ai casi in cui ciò che è violato, o che si può dubitare sia stato violato, non è sicuramente una regola di giudizio (o metodologica, cfr. *infra*, § 3), ma è, senz'altro, una regola di attività¹⁹.

Ciò premesso, non è detto che alla stessa conclusione non si possa giungere anche nel caso in cui il problema non sia l'esistenza ed intelligibilità delle ragioni della decisione, ma la loro logica e coerenza intrinseca, ed in effetti il presente lavoro si propone, in particolare *infra*, capp. 2 e 3, di comprendere se il c.d. vizio logico (in particolar modo con riferimento al giudizio di fatto) possa o meno essere ricondotto ad una violazione dell'obbligo formale di motiva-

vizio di omessa motivazione non consisteva «nel non aver ragionato o nell'aver scorrettamente ragionato, ma nel non avere espresso nel tenore della sentenza le fasi di questo ragionamento, buono o cattivo che esso fosse». Cfr. P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, cit., 350; analogamente G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 4^a ed., Napoli, 1928, 1027 ss. Sul punto cfr. anche G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., 173 ss.; 227 ss.

¹⁸ Come è sostenuto da ampia parte della dottrina, cfr. F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*, cit., 54 ss., oltre agli altri riferimenti contenuti *supra* e *infra*, in nota.

¹⁹ Il che corrisponde a quel nocciolo originario del vizio di omessa motivazione che Calamandrei riconduceva ad un *error in procedendo*, denunciando la tendenza giurisprudenziale ad allargarlo invece verso un *error in iudicando*, cfr. P. CALAMANDREI, *La cassazione civile*, II, cit., 349 ss. Concorde sul fatto che il requisito che la sentenza sia motivata, a pena di nullità, sia "esclusivamente formale", di modo che «quel che si richiede non è già che il giudice ragioni in un modo o in un altro, ma che renda conto di tale ragionamento, in modo che gl'interessati possano comprenderlo». Cfr. G. CALOGERO, *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione*, cit., 172; cfr. anche ID., *Ibidem*, 227 ss. Sulla distinzione tra vizi di attività ed errori (o vizi) di giudizio, oltre a P. CALAMANDREI, *op. ult. cit.*, 163 ss., cfr. F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, 10^a ed., Milano, 2019, II, 435; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 12^a ed., II, Torino, 2019, cit., 586; M. DE CRISTOFARO, *sub art. 360*, in *Commentario al codice di procedura civile*, 6^a ed., II, Milano, 2018, 1486. Cfr. anche *infra*, nota 27.

re²⁰, soprattutto dopo che è venuta a mancare una disposizione, come quella dell'art. 360, n. 5, nella formulazione precedente alla riforma del 2012, alla quale veniva ricondotto detto ultimo profilo di vizio motivazionale²¹.

²⁰ Al di là di tale prospettiva non sarà, come già anticipato, diretto oggetto di studio quel vizio della motivazione, generalmente indicato come vizio logico, mediante il quale, secondo la prevalente interpretazione, sia possibile sindacare non già l'ingiustizia (insindacabile) della sentenza con riferimento al giudizio di fatto (rimanendo invece irrilevante, sotto il profilo del contenuto e della logica interna, l'eventuale vizio della motivazione in diritto, potendo la Corte di cassazione sindacarne il merito e rimanendo per tale ragione irrilevante l'eventuale e relativo difetto della motivazione in diritto, come si ricava dall'art. 384, u.c., c.p.c. – sul cui tema si tornerà *infra*, cap. 2, § 11, con particolare riferimento al caso in cui il vizio consista invece nella non intelligibilità delle ragioni di diritto), quanto l'emergere di un sintomo di ingiustizia che, se esistente, rimetterà al giudice del rinvio la rinnovazione del giudizio di fatto (che ben potrà anche concludersi conformemente a quanto deciso dal giudice della sentenza impugnata, laddove al sintomo di ingiustizia non corrisponda una reale ingiustizia della pronuncia). In questi casi alla Corte di cassazione sarà infatti precluso decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il quale, anche dopo la novella dell'art. 384 c.p.c. ad opera del D.lgs. n. 40/2006, prescrive, al secondo comma, che «la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto». Ciò almeno interpretando la norma in ossequio all'opinione dominante secondo la quale, pur se il riferimento è alla non necessità di ulteriori accertamenti, e non a quella di ulteriori valutazioni delle prove già acquisite, la stessa vada interpretata in senso restrittivo della possibilità che la Suprema Corte divenga giudice del fatto. Sul punto è ancora valida, nonostante la successiva modifica normativa (che, intervenendo sul testo già novellato dalla L. 353/1990, ha eliminato il riferimento alla “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto” tra i presupposti per la decisione nel merito da parte della Suprema Corte), l'ampia analisi di A. PANZAROLA, *La cassazione civile giudice del merito*, II, Torino, 2005, spec. 785 ss.; cfr. anche ID., *Ricorso per cassazione*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di A. BRIGUGLIO-B. CAPPONI, III, I, Padova, 2009, 302 ss. – dove è chiarito che l'ultima modifica normativa non va interpretata nel senso di ammettere la Corte di cassazione ad una valutazione di nuovo materiale istruttorio (non esaminato dal giudice del merito) o a una nuova valutazione dello stesso (il che, per quanto qui ci interessa, aprirebbe la strada per la decisione nel merito anche a seguito di cassazione per vizio logico di motivazione in fatto), bensì di escludere ogni dubbio in merito ad alcuni casi che sarebbero rimasti esclusi dalla precedente formulazione, come quello dell'*error in iudicando de iure procedendo* (quando il rito, cioè, costituisce l'oggetto decisorio della controversia). Nello stesso senso G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 588 ss. In tema M. DE CRISTOFARO, *sub art. 384 cod. proc. civ.*, in *Commentario al codice di procedura civile*, II, cit., 1753 ss.

²¹ Secondo parte della dottrina, la previgente previsione di cui al n. 5 dell'art. 360 rappresentava sì l'espressione del c.d. vizio logico della motivazione, ma anche ove tale previsione fosse mancata (come mancava nel testo originario del codice del 1940, del tutto simile all'attuale), i confini del controllo della motivazione non sarebbero mutati, sulla base dello stesso (diversamente formulato) n. 5, così M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione*, cit., 242, secondo cui tale vizio (“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”) «consisteva essenzialmente nello strumento attraverso il quale imporre l'obbligo metodologico di considerare in modo completo la vicenda da sottoporre ad un giudizio sussun-

In questo primo capitolo, invece, verranno analizzati i casi che normalmente, già prima di tale ultima novella, venivano ricondotti alla violazione della norma che prescrive il contenuto-forma²², della sentenza e quindi, a partire dall'entrata in vigore del codice vigente, alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Da questo punto di vista, possiamo premettere che l'ipotesi è sempre stata ricondotta (almeno) al caso della mancanza grafica della motivazione così come a quello della mancata emersione delle ragioni della decisione a causa della loro non intelligibilità.

In tali ipotesi si è senz'altro in presenza di una violazione da parte del giudice di una regola di attività, quindi di una violazione dell'obbligo di motivare che riguarda la sentenza in quanto atto, e che non guarda invece alla bontà del contenuto della motivazione²³.

Ecco quindi quale è il contributo che può dare, intanto, lo studio del vizio in esame, nella prospettiva testé indicata: si tratta, come viene indicato nei precedenti di legittimità, del contenuto minimo (o, comunque, di un contenuto essenziale, non rinunciabile) dell'obbligo di motivare inteso quale regola di attività.

E da questo punto di vista parlare di mancata emersione della "*ratio decidendi*", nell'accezione sovente utilizzata dalla giurisprudenza italiana, e di cui si è detto *supra*, significa riferirsi ad una espressione sintetica che racchiude, se non tutti, i principali casi in cui il giudice, al di là dell'ipotesi di scuola della

tivo del caso singolo»; o ancora quale vizio di attività e quindi sulla base del n. 4 (cfr. G. BALENA, *Il controllo sulla motivazione nel ricorso straordinario*, cit.) dovendosi ricondurre anche il vizio logico della motivazione ad un vizio di attività (in questo senso cfr. già W. BIGIARI, *Il controllo di logicità da parte della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1940, IV, 33 ss., secondo il quale, partendo dall'obbligo di motivazione, si può sostenere che la sentenza è affetta da vizio di motivazione non solo quando manca materialmente, ma anche quando di essa si ha una mancanza giuridica, che secondo l'Autore corrisponde al caso in cui, nella valutazione probatoria, è violata una regola logica o di esperienza).

²² Espressione che si deve al REDENTI, come ricorda E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 99.

²³ Si è già dato atto dell'esistenza di un'interpretazione secondo la quale l'obbligo di motivare, in quanto regola di attività, si estenderebbe all'obbligo di ben motivare (cfr. G. BALENA, *op. loc. cit.*; F. MAZZARELLA, *op. loc. ult. cit.*; M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima riforma urgente*, cit.), senza, almeno per il momento, entrare nel merito della questione, va tuttavia preso atto che i più recenti studi sul tema tendono alla dimostrazione di come il c.d. vizio logico rappresenti un *error in iudicando*, consistente nella violazione da parte del giudice delle regole metodologiche attinenti al giudizio di fatto. Così L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit., spec. 158 ss.; in senso sostanzialmente concorde M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione*, cit., 219 ss.

mancanza grafica della motivazione²⁴, viola la norma di attività che impone l'indicazione nella sentenza delle ragioni della decisione (nell'attuale assetto ordinamentale, l'art. 132 c.p.c., nonché l'art. 118 disp. att. c.p.c.) – senza dimenticare la copertura costituzionale di cui all'art. 111, comma 6, Cost (su cui *infra*, cap. 2, §§ 5 e 6).

Saranno invece gli esiti dell'indagine ricostruttiva svolta nei prossimi capitoli, in particolare nel secondo, che dovranno dirci se tale interpretazione sia corretta o sia errata per eccesso o per difetto.

3. Critiche alla tesi secondo cui non sarebbe individuabile, con riferimento alla motivazione, un vizio di attività al di là della mancanza grafica della motivazione stessa

Se da una parte sono persuasivi e convincenti gli studi di chi ha evidenziato come il c.d. vizio logico non riguarda in realtà la motivazione della sentenza in quanto atto²⁵, ma si risolve in un errore metodologico nell'ambito del giudizio di fatto²⁶, non altrettanto condivisibili appaiono le tesi che, estremizzando tale principio, rifiutano qualsiasi dignità e rilevanza giuridica al vizio motivazionale²⁷

²⁴ Che poi può in concreto verificarsi, soprattutto qualora la fase decisoria non segua il modello "ordinario", cfr. Cass. 30 marzo 2015, n. 6394 che, in un caso di sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, ha statuito che la predetta pronuncia «è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto». Cfr., con riferimento ad ipotesi analoghe derivanti dovute alla scissione tra lettura del dispositivo e deposito della motivazione nel rito del lavoro F. SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, cit., 196 ss.; sulla sentenza *ex art. 281 sexies* c.p.c., anche in una prospettiva *de iure condendo*, nella possibile ottica (criticata dall'Autore) di una trasformazione in modalità obbligatoria e vincolante di definizione delle controversie civili di fronte al tribunale in composizione monocratica cfr. ID., *La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell'istituto della "motivazione breve" in Italia*, cit., § 1.

²⁵ Diversamente, per la configurazione del vizio logico come vizio di attività cfr., oltre alla dottrina già citata (*supra*, nota 13), C. CONSOLO, *L'impugnazione delle sentenze e dei lodi*, 2^a ed., Padova, 2008, 240 s., secondo il quale «il difetto della (o più spesso nella) motivazione costituisce [...] un vizio di attività, e non già di giudizio».

²⁶ Cfr. M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione*, cit.; M.A. COMASTRI, *Note sulla recente riforma della cassazione e dell'appello*, cit., spec. § 3.

²⁷ Secondo S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, 499, ad esempio, il vizio di motivazione è un vizio sostanziale e non formale, e la violazione meramente

quale vizio di attività²⁸, relegandolo al solo caso della mancanza grafica della motivazione²⁹.

formale «può essere solo (ma non necessariamente) la manifestazione esteriore del secondo, e come tale soltanto avere rilevanza».

²⁸ Da intendersi qui come quella “inesecuzione della legge processuale”, che secondo la dottrina tradizionale è un altro modo di definire *un error in procedendo*, cfr. P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II cit., 164.

²⁹ Cfr. L. LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, cit., 159, secondo il quale «l'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. si limita a prevedere un “requisito di forma” dell'atto-sentenza, che si risolve nella necessità dell'esistenza materiale di una motivazione, ossia di una parte della sentenza dedicata alla illustrazione delle ragioni della decisione. L'art. 132 cod. proc. civ. pone, dunque, una norma di attività, che guarda all'esistenza formale della motivazione e non importa alcuna prescrizione circa il contenuto delle ragioni che il giudice deve porre a fondamento del suo *decisum*». A conclusioni non dissimili, pur svolgendo l'indagine dalla diversa angolatura del vizio logico, argomentando circa il fatto che ogni ipotesi di mancanza giuridica della motivazione, normalmente ricondotta ad una ipotesi di *Scheinbegründung* (“motivazione apparente”, ma anche, per l'Autore, “contraddittorietà manifesta e ineliminabile”), è «pur sempre espressione di un controllo c.d. logico, rivestito all'uopo dei panni della nullità», giunge B. SASSANI, *Variations sérieuses*, cit., 129. A commento dell'art. 360 c.p.c. nell'originaria formulazione (analoga a quella attuale), riduceva il rilievo del vizio di motivazione quale vizio di attività, rilevante ai sensi del n. 4, al caso in cui la «motivazione manchi graficamente nella sentenza» V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1946, 356 ss., per il quale per il resto il controllo della motivazione in fatto andava ricondotto al caso in cui fosse individuabile un «indizio di ingiustizia della sentenza», in quanto si concretizzasse «in una circostanza decisiva ai fini della pronuncia», ai sensi del n. 5 dell'art. 360 – quindi al caso della “incongruenza logica” della motivazione, che rileva «se ed in quanto si converta in ingiustizia della sentenza» – cfr. V. ANDRIOLI, *Ibid.* Analogamente S. SATTA, *Commento al codice di procedura civile*, cit., 500, il quale distingue a tale proposito un elemento estrinseco (la motivazione) da uno intrinseco (i motivi, «cioè le ragioni interne del decidere»); ID., *Le Impugnazioni, estratto dal commentario al codice di procedura civile, libro II, parte II*, Milano, 1962, 207 ss. Recentemente, dello stesso avviso G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 156, secondo il quale «per ciò che riguarda la motivazione, la sua mancanza materiale è deducibile sicuramente ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., trattandosi di un requisito essenziale», mentre «discorso diverso è per la sua mancanza “giuridica” o per la sua non intelligibilità o contraddittorietà, che potrebbero fondare la censura solo ai sensi del n. 5 dell'art. 360», anche se lo stesso Autore dà poi atto che «a diversa soluzione dovrebbe invece condurre la totale omissione dell'indicazione dei fatti di causa, giacché tale profilo al quale fa riferimento il n. 4 dell'art. 132 è, come nel caso della motivazione, direttamente connesso con l'esercizio del diritto di difesa: il che è del tutto impedito nel caso della mancata menzione delle vicende su cui la lite si è sostanziata». Diversa opinione ha lo stesso Autore con riferimento al caso in cui l'impossibilità di comprendere la *ratio decidendi* discenda dalla contraddittorietà della motivazione (su cui si rinvia *infra*, cap. 3), ritenendo, con riferimento al caso, tra altri presi in esame, che il giudice «non si accorga di avere esposto tesi contrastanti fra di loro», che «ammesso che tali eventualità in concreto si verificchino, esse tutt'al più potranno essere la spia della circostanza che si è trascurato un fatto decisivo per la pronuncia, il che non ha potuto condurre ad una elaborazione del provvedimento che sia al passo con la logica», *Ibid.*, 191 s. (in questo modo escludendo quindi che la contraddittorietà della motivazione possa condurre ad un vizio di attività, e concludendo

Ciò si basa sulla concezione sostanziale della motivazione, per cui «giustificazione e decisione costituiscono una entità unica e indissolubile nell'ambito di ciascuna sentenza», coincidente con il «complesso motivazione – decisione» e corrispondente, nella sua inscindibile unità, al “giudizio di fatto”, al «sillogismo probatorio del giudice che muove da premesse e perviene ad una conclusione»³⁰.

Da tale assunto discende l'equiparazione tra motivazione e giudizio, sindacabile, quanto alla *quaestio facti*, solo con riferimento ad errori di diritto (ovvero errori di metodo) e non con riferimento ad errori di merito.

Tale tesi tende inoltre ad escludere qualsiasi rilevanza alla motivazione in diritto, poiché se la motivazione coincide con la decisione, non è concettualmente distinguibile una motivazione in diritto “difettosa” da un *error juris*.

Ora, a prescindere dalla distinzione tra ragionamento decisorio e discorso giustificativo³¹, a me pare, come ho anticipato, che si debba tornare a valorizzare la dimensione dell'atto sentenza (nel suo contenuto, per quel che qui interessa, relativo all'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione) quale atto processuale, che segue le regole relative alla validità degli atti stessi, e la cui violazione, almeno entro certi limiti, non può che integrare un vizio di attività³².

In altre parole, la previsione per la quale occorre indicare nella sentenza le ragioni e di fatto e di diritto della decisione ha, all'interno del processo, uno scopo (funzione endoprocessuale), che, salvo l'approfondimento del tema che sarà svolto nel prossimo capitolo, è quello di garantire la possibilità del controllo della decisione stessa, nonché l'esatta delimitazione del perimetro della cosa giudicata (su tali aspetti cfr. *infra*, cap. 2).

In quanto atto avente tale scopo le ragioni della decisione, anche a voler concordare con la concezione sostanziale della motivazione³³, non sono sol-

che tale censura, con la nuova formulazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non potrà più essere sindacata come vizio autonomo).

³⁰ Cfr. L. LOMBARDO, *op. ult. cit.*, 151 s. In tema cfr. *amplius, infra*, cap. 2, § 4.

³¹ Sulla cui prospettazione, avversata da L. LOMBARDO, *op. loc. ult. cit.*, cfr. M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit., spec. 207 ss. In tema cfr. *amplius, infra*, cap. 2, § 4.

³² In senso conforme cfr. C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio “svaporamento”*, in *Corr. giur.*, 2012, 1133 ss., spec. § 11, il quale, basandosi su un'interpretazione non rigida e formalistica dell'art. 132 c.p.c. «esclude che questo requisito [la motivazione] possa dirsi soddisfatto se, in concreto, la motivazione – pur formalmente presente – non risulta realmente tale, ossia è inidonea a garantire la comprensione dell'iter logico seguito dal giudicante, e a fondare la statuizione sul diritto da questi resa»; M. FORNACIARI, *Ancora una riforma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.: basta, per favore basta*, in *judicium.it*, spec. § 4. Sul punto cfr. anche M. DE CRISTOFARO, *sub art. 360 cod. proc. civ.*, cit., 1612 ss., spec. 1676 ss.

³³ Relativamente alla quale è condivisibile l'osservazione per la quale la distinzione tra motivi

tanto l'oggetto su cui cade il sindacato del giudice di legittimità, ma anche il veicolo attraverso il quale quel sindacato è possibile³⁴ (nonché lo strumento attraverso il quale viene delimitato il giudicato): in questi ultimi, più ristretti limiti, risiede quel "minimo" mancando il quale il giudice incorre (senz'altro) in un vizio di attività.

In definitiva appare ancora illuminante la distinzione tra vizi di attività e errori di giudizio.

Ricapitolando, con riferimento alla motivazione, l'art. 132 c.p.c., nel prevedere l'obbligo per il giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, persegue uno scopo preciso.

E lo scopo che il legislatore si è posto nel prevedere tale obbligo non può che essere individuato nelle funzioni della motivazione.

In tanto si prevede l'obbligo di motivazione in quanto la medesima motivazione ha una determinata funzione.

E a questo proposito non si può che ripetere come l'art. 156, comma 2, c.p.c., preveda che la nullità, anche qualora non espressamente prevista, «può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo».

Ecco che accanto alla nullità della sentenza per mancanza della motivazione nella sua dimensione grafica, non può essere revocato in dubbio che alla medesima sanzione si debba giungere quando la motivazione non raggiunga lo scopo per cui è prevista e che, nella misura in cui così non è, si debba individuare una nullità della sentenza, da intendersi, appunto, come vizio di attività³⁵.

reali del convincimento del giudice e giustificazione degli stessi ha rilievo soprattutto dal punto di vista psicologico e sociologico, cfr. M. BOVE, *Il sindacato della Corte di cassazione*, cit., 209, nota 26. Torneremo sul punto *infra*, cap. 2, spec. § 4.

³⁴ Ciò trova conferma, come detto, pur ammettendo che non esista, e non esistesse neanche sotto il vigore dell'art. 360 c.p.c. come formulato prima della riforma del 2012, una norma, la cui violazione sia denunciabile in Cassazione, «che impone che la motivazione sia sufficiente e non contraddittoria», ciò nascendo dall'equivoco svelato il quale va osservato come «non è la motivazione insufficiente o contraddittoria a violare una norma logica o una massima di esperienza, ma è la violazione di una norma di tal natura a rendere insufficiente o contraddittoria la motivazione». Cfr. M.A. COMASTRI, *Note sulla recente riforma della cassazione e dell'appello*, cit., § 3. E difatti, se ciò è vero, non si può tuttavia non osservare come dalla motivazione debba comunque potersi individuare la norma violata, ciò che non sarà possibile se la motivazione non contenga quel minimo comun denominatore tale da rendere intellegibili le ragioni della decisione.

³⁵ Torneremo ampiamente sul tema *infra*, cap. 2. Tuttavia, prima di procedere nel modo testé prospettato, sarà opportuno sottoporre le considerazioni da ultimo richiamate ad una ulteriore verifica. E difatti, nell'indagine circa l'individuazione delle ipotesi di nullità della sentenza-atto per mancanza dell'esposizione delle ragioni della decisione, così come invece previsto dall'art. 132, comma 4, c.p.c., rimane quasi sempre sullo sfondo la questione della combinazione della disciplina della nullità degli atti e di quella concernente il sindacato (in appello o in cassa-

4. “Ratio decidendi” e ragioni di fatto e diritto della decisione

La Corte di cassazione si riferisce abitualmente, con espressione sintetica, alla *ratio decidendi* della pronuncia, che ricorre come una costante in ogni discorso che abbia ad oggetto il controllo della motivazione della sentenza civile in Cassazione, la cui non intelligibilità segnerebbe il confine tra motivazione reale e motivazione soltanto apparente (o, appunto, giuridicamente mancante)³⁶, con conseguente vizio della sentenza.

Anche se rigore metodologico vorrebbe che una dissertazione giuridica che abbia ad oggetto il già ampiamente arato argomento del controllo della motivazione della sentenza in Cassazione fosse mossa dalla comprensione del dato normativo vigente al tempo in cui si scrive, l’espressione di sintesi utilizzata dalla Suprema Corte, che è stata spesso utilizzata per esprimere concetti eterogenei, non necessariamente racchiusi nell’interpretazione delle sole disposizioni citate *supra*, § 1, può essere utile per arricchire la prima parte dell’indagine soprattutto in chiave di ricostruzione storica, consentendo di andare oltre l’attuale dato normativo.

Insomma, per quanto si tratti, almeno dal punto di vista semantico, di no-

zione) del relativo vizio. Se è comune, sia in dottrina che in giurisprudenza, ricondurre il vizio di motivazione che si traduca «in totale contraddittorietà o apparenza della motivazione» (cfr. M. DE CRISTOFARO, *sub art. 360*, cit., 1486 e ivi per riferimenti giurisprudenziali, per i quali si veda, *amplius, infra*, in questo capitolo), ad una nullità della sentenza, agli effetti (per quanto riguarda il ricorso per cassazione) dell’art. 360, n. 4, c.p.c., è assai meno frequente l’approfondimento della combinazione tra questa stessa disposizione, l’art. 132, n. 4, c.p.c. e la disciplina della nullità di cui agli artt. 156 ss. c.p.c. Ciò nondimeno, capita sovente, anche dalla lettura delle pronunce di legittimità, di scorgere l’accostamento tra mancanza dei requisiti di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c. e il mancato raggiungimento dello scopo di tale ultima norma (per i relativi riferimenti cfr. *infra*, § 5), con la conseguenza che sarà in questi casi che l’atto sentenza dovrà considerarsi nullo, con chiaro riferimento ai due capoversi dell’art. 156. Anche nell’ambito della presente trattazione si è dato sinora per scontato che la disciplina della nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. sia quella di cui agli artt. 156 ss. c.p.c. Eppure l’argomento, nell’ambito della nostra indagine sul vizio di motivazione inteso come violazione della norme di attività di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., merita di essere approfondito. A ciò sarà dedicata la prima parte del prossimo capitolo.

³⁶ Sia consentito intanto utilizzare dei termini che, sebbene richiederebbero ben più ampia disamina (ciò che si cercherà di fare *infra*, si veda già il prossimo paragrafo) contribuiscono a dare una prima idea circa l’oggetto dell’indagine che segue. Con questa premessa possiamo senz’altro affermare che l’equivalenza tra mancanza (giuridica) della motivazione e non intelligibilità della *ratio decidendi*, che sarà oggetto della disamina che segue, è una costante nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, cfr. tra le tante Cass. 13 luglio 2018, n. 18643, secondo cui «qualora nella sentenza impugnata si ravvisi la mancanza di una motivazione ovvero una sua radicale inidoneità ad esprimere la *ratio decidendi*, si determina la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale»; cfr. anche, sempre tra le più recenti, Cass. 22 novembre 2018, n. 30183; Cass. 27 aprile 2018, n. 10245; Cass. civ. 31 agosto 2017, n. 20627, che si riferisce alla “motivazione apparente”; Cass. 30 ottobre 2015, n. 22251.

zioni equivalenti, ci pare che muovere dalla “*ratio decidendi* della sentenza” nel vizio di omessa³⁷ motivazione possa arricchire, nella prima fase dello studio, l’ambito dell’indagine rispetto alla nozione di “ragioni di fatto e di diritto della decisione”³⁸, che ci imporrebbe di affrontarla, almeno in prima battuta, mediante l’esegesi dell’art. 132 c.p.c. che a queste fa espresso riferimento.

Infatti, quando si affronta un tema riguardante il ricorso per cassazione, può valere la pena derogare al citato principio metodologico, potendo il punto di partenza dell’indagine essere lo studio di un concetto giuridico elaborato dalla stessa Corte di cassazione, e che rappresenta una costante delle decisioni in materia di controllo della motivazione, a prescindere dal mutato e mutante quadro normativo di riferimento³⁹.

Si è anche recentemente osservato come sia «doveroso prendere atto che le regole del processo, contenute non solo nel codice di rito [...] sono quelle interpretate ed applicate dalla giurisprudenza»⁴⁰.

³⁷ Chiariremo nel prossimo paragrafo la scelta del termine “omessa”, che allo stato viene utilizzato solo come sinonimo di “mancante” (o “giuridicamente mancante”).

³⁸ Espressione che ha sostituito, per effetto della legge n. 69/2009, il riferimento ai “motivi in fatto e in diritto della decisione”, modifica lessicale che può avere un significato soprattutto con riferimento all’affermarsi della c.d. concezione sostanziale della motivazione, cfr. *supra*, nota 1 e *infra*, cap. 2, § 4.

³⁹ Questo punto di vista è confortato da chi ha autorevolmente osservato come la Corte di cassazione stabilisca autonomamente, a prescindere dal dato normativo di volta in volta vigente, quale ampiezza concedere al controllo della motivazione. Cfr. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, cit., 439. Più in generale, sulla tendenza della Suprema Corte, anche con riferimento al tema dei requisiti di contenuto-forma del ricorso, a fornire interpretazioni che non trovano alcuna giustificazione normativa cfr. S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, Torino, 2012, spec. 96 ss.; M. BOVE, *Il principio della ragionevole durata del processo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli, 2010, 47. Quale giudice di ultima istanza è il giudice che controlla e indirizza l’uniforme interpretazione del diritto ma che a sua volta, al di là dei ristretti limiti di cui all’art. 391 *bis* c.p.c. è privo di controllo (cfr. sul punto G. COSTANTINO, *Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 1443 ss., spec. 1445, che osserva che per gli errori della giurisprudenza di legittimità «non esistono rimedi formali che consentano di rimuovere il provvedimento»), pertanto in questa particolare materia assistiamo, che sia o no condivisibile e sistematicamente corretto, ad una, almeno parziale, inversione delle prospettive: non si tratta di un giudice che si limita ad interpretare la legge processuale, qui il giudice di legittimità, esercitando il suo ruolo nomofilattico, contribuisce attivamente alla determinazione delle regole relative al suo funzionamento (e d’altra parte ciò è dimostrato, per esempio, dalla storia del ricorso straordinario, che fino alla novella di cui al D.lgs. n. 40/2006 era pressoché interamente rimesso alla discrezionalità interpretativa della giurisprudenza di legittimità, non essendovi alcuna traccia dell’istituto nel codice di rito, l’art. 111, comma 7, Cost. essendo l’“unico addentellato testuale”, così R. TISCINI, *Gli effetti della riforma del giudizio di cassazione sul ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 6, 1597).

⁴⁰ Cfr. G. COSTANTINO, *Appunti sulla nomofilachia e sulle “nomofilachie di settore”*, cit.,

Dall'altra parte, non essere necessariamente legati all'attuale quadro normativo consente di allargare il campo dell'indagine, soprattutto da un punto di vista storico.

Ciò premesso, pur essendo evidente che l'indagine sui vizi della motivazione non si esaurisce intorno a questo concetto, è altrettanto evidente come esso sia centrale per la Suprema Corte e quindi come la sua delimitazione sia utile per la soluzione di problemi concreti.

La comprensione del concetto di *ratio decidendi* nell'ambito del vizio di omessa motivazione non è quindi fine a sé stessa, dovendosi inserire nel più ampio contesto del tema del controllo della motivazione in Cassazione. In questa prima parte del lavoro è dunque opportuno porsi l'obiettivo di spiegare alcuni aspetti che, da una lettura della più recente giurisprudenza e della maggior parte delle interpretazioni sul punto, soprattutto a seguito della modifica del 2012⁴¹, ruotano intorno al concetto di "*ratio decidendi*"⁴².

1443 ss., il quale ritiene inoltre che vi sia una sostanziale equivalenza tra vincolo al precedente e soggezione alla legge, in quanto «la legge è [...] quella interpretata dalla giurisprudenza», per cui in entrambi i casi è richiesta «un'indagine sul valore del precedente, attraverso l'analisi delle fattispecie decise e la distinzione tra *obiter dicta* ed *effettivo decusum*»; cfr. anche D. DALFINO, *Giurisprudenza "creativa" e prevedibilità del "diritto giurisprudenziale"*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 1023 ss.

⁴¹ Mi riferisco naturalmente alla novella dell'art. 360, n. 5, c.p.c., di cui all'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 che ha sostituito la previsione della ricorribilità in Cassazione «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» con quella «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Sulla riforma in commento che, oltre che a incidere sulla disciplina dell'appello, ha interessato il ricorso per cassazione anche per l'introduzione del meccanismo della c.d. "doppia conforme", di cui all'introdotta art. 348 *ter* c.p.c. cfr. G. MONTELEONE, *Il processo civile in mano al governo dei tecnici*, in *judicium.it*; ID., *L'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter cod. proc. civ. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 675 ss.; M. BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. process.*, 2013, 389 ss.; C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, cit., 1133 ss.; ID., L.P. COMOGLIO, *Requiem per il processo "giusto"*, in *judicium.it*; A. BRIGUGLIO, *Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello*, in *Riv. dir. process.*, 2013, 573 ss.; I. PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in AA.VV., *L'appello e il ricorso per cassazione nella riforma del 2012 (d.l. 83/12, convertito, con modificazioni, in L. 134/12)*, in *Foro it.*, 2012, V, 299 ss.; G. VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *judicium.it*; B. SASSANI, *Alla difficile ricerca di un "diritto" per il processo civile*, in *judicium.it*; T. GALLETTO, *"Doppio filtro" in appello, "doppia conforme" e danni collaterali*, in *judicium.it*; M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in *judicium.it*; D. GROSSI, *Il diritto di difesa e i poteri del giudice nella riforma delle impugnazioni*, in *judicium.it*; R. RUSSO, *Dialoghi sulle impugnazioni civili al tempo della spending review*, in *judicium.it*; A. PANZAROLA, *Tra "filtro" in appello e "doppia conforme"*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 89 ss.

⁴² Mi riferisco, come detto, alla tendenza a spiegare i nuovi confini del controllo motivazio-

In particolare, nonostante si tratti di espressione ricorrente, la locuzione “*ratio decidendi*” viene spesso usata per indicare fenomeni eterogenei ed inoltre non è sempre chiaro se essa si riferisca alla decisione nel suo complesso, ovvero a singoli segmenti della stessa, ancora se il concetto sia relativo alla questione di fatto, alla questione di diritto o a entrambe⁴³.

Le considerazioni che seguono niente vogliono quindi aggiungere sul tema dei confini che potremmo definire “esterni” del sindacato della motivazione, ma solo contestualizzare, all’interno dei recenti orientamenti giurisprudenziali, il concetto da cui muove la presente indagine.

4.1. *Premessa terminologica: motivazione omessa e motivazione apparente*

Infine un’ultima premessa di carattere terminologico. Parleremo per brevità di motivazione “omessa” per intendere il caso della mancanza giuridica della stessa per la non intelligibilità delle ragioni del decidere che da essa emergono.

Sovente in dottrina ed in giurisprudenza si è espresso lo stesso concetto facendo riferimento alla motivazione “apparente” (cfr. *supra*, § 4 e *infra*, nelle note), o alla “mancanza giuridica” (cfr. *infra*, § 5) della motivazione o ancora alla sua “omissione totale” (cfr. cap. 3, nota 69).

Ciò è dovuto in particolar modo, storicamente, alla necessità di distinguere il caso in cui il vizio fosse consistito nella violazione della regola formale di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., da quello dell’“omessa motivazione circa un punto decisivo”⁴⁴ (fatto controverso e decisivo dopo la riforma del 2006) ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.⁴⁵.

nale attraverso il richiamo al c.d. minimo costituzionale della motivazione, che sarebbe per l’appunto da individuare nei casi in cui la motivazione non riesca a rendere intelligibili le ragioni della decisione. La genesi dell’espressione, che la Suprema Corte ha più volte utilizzato per spiegare i confini del controllo della motivazione all’indomani della riforma del 2012, si deve alla Relazione illustrativa della stessa riforma, che perseguiva l’obiettivo di evitare «l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio della motivazione non strettamente necessitati da precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema Corte di cassazione quale giudice dello *ius constitutionis* e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello *ius litigatoris*». Sul punto cfr. M.A. COMASTRI, *Note sulla recente riforma della cassazione e dell’appello*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 4, § 1; M. TARUFFO, *Brevi note sulla motivazione della sentenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, 621 ss.

⁴³ Svilupperemo il tema *infra*, cap. 2, con i dovuti riferimenti.

⁴⁴ Così si distingueva il vizio di “omessa motivazione” consistente in carenze o lacune nelle argomentazioni in fatto, dal caso in cui l’omissione era tale da tradursi «in totale apparenza della motivazione, da qualificare come violazione dell’art. 132 e dunque da ricondurre al n. 4 dell’art. 360», cfr. M. DE CRISTOFARO, *sub art. 360*, cit., 1497.

⁴⁵ Per quanto, come vedremo, era generalmente condivisa l’idea che nel motivo di cui l’art.

Approfondiremo inoltre a tempo debito l'aspetto della distinzione dell'ipotesi indagata da quella di cui alla nuova formulazione del predetto n. 5, con i dovuti riferimenti "storici" anche alle precedenti formulazioni della disposizione (cfr. *infra*, cap. 3, § 6).

Possiamo comunque anticipare che, dopo la riforma del 2012, con la riscrittura dell'art. 360, n. 5, c.p.c., che oggi (come ieri, all'indomani dell'emanazione del codice del 1940) non fa più espresso riferimento alla motivazione bensì all'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", si è liberata, se si può dire, una casella nell'ambito della nomenclatura dei vizi denunciabili in Cassazione, per cui da questo punto di vista possiamo ritenere che, parlando di "omessa motivazione", non si corra più il rischio di essere fraintesi, intendendo ciò che il termine "omissione" sta a significare da un punto di vista semantico, ovvero "mancanza"⁴⁶.

Stesso dicasi per il codice del 1865, che non conosceva il difetto di motivazione se non come profilo di nullità dell'atto-sentenza per difetto dei requisiti previsti dall'art. 360 c.p.c. Non a caso sotto il vigore del codice del 1865 la mancanza giuridica della motivazione era spesso nominata "omessa motivazione"⁴⁷.

360 n. 5, comprendente tutti i possibili vizi della motivazione, rifluisse anche il caso della sua radicale mancanza per violazione dell'art. 132, cfr. sul punto M. DE CRISTOFARO, *sub art. 360*, cit., 1494.

⁴⁶ Questo non significa che il concetto di "motivazione apparente" non fosse già presente nella giurisprudenza di legittimità già prima della modifica del 1950, sebbene venisse accostato a quello di "omissione totale" della motivazione o dei motivi, si veda sul punto *infra*, § 7. Al tempo, ad ogni, modo, il concetto di omissione già albergava (come del resto oggi) all'interno del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., sebbene riferito all'esame del fatto decisivo anziché alla motivazione.

⁴⁷ Cfr. M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 cod. proc. civ.*, cit., § 2. Ciò d'altra parte dipendeva, come detto, dal fatto che il vizio di motivazione nasceva come vizio formale per mancanza dei requisiti di cui all'art. 360 c.p.c., sanzionata dalla nullità ai sensi del successivo art. 361, che testualmente recitava «se siasi omesso alcuni dei requisiti ...», e dove si faceva espresso riferimento ai "motivi omessi". Lo sviluppo per via giurisprudenziale del vizio logico di motivazione, partendo da tale dato testuale, faceva sovente riferimento al "difetto di motivazione", cfr. Cass. Roma 9 dicembre 1887, in *La legge*, 1888, I, 361; Cass. Roma 25 aprile 1888, in *La legge*, 1888, II, 292; Cass. Torino 29 dicembre 1890, in *La legge*, 1891, 697 e *La Giur. it.*, 1891, I, 1, 112. Sul fatto che sulla distinzione tra motivazione omessa e motivazione apparente non vi sia mai stata sufficiente chiarezza, soprattutto in giurisprudenza cfr. G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, cit., 201 s. Lo stesso Autore, peraltro, offre una diversa lettura, secondo la quale la motivazione omessa, in senso giuridico, sarebbe vizio più grave della motivazione apparente, la prima consistendo in un «difetto assoluto di motivazione quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento», mentre la motivazione sarebbe apparente quando il giudice «indica

questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica», *Ibidem*, 202 (sul confine dell'ipotesi indagata con quella del c.d. vizio logico cfr. *infra*, cap. 3). Tale lettura conforta la scelta, per quanto ampiamente anticipata dalle premesse di ordine terminologico testé richiamate, di utilizzare più di sovente il termine “motivazione omessa”, per descrivere il vizio indagato nelle presenti pagine, sebbene l'Autore nel prosiegua della sua disamina convenga che il caso della motivazione apparente è più correttamente da associare ad una ipotesi del tutto simile a quella della motivazione omessa, con la sola differenza che nel secondo caso il giudice, anziché omettere di indicare le fonti del proprio convincimento, lo fonda su elementi totalmente inconferenti con la lite dedotta in giudizio (con sostanziale equivalenza alla predetta omissione, e finendo l'ipotesi per essere «quasi esclusivamente un caso di scuola»), diversamente ricadendo nella diversa ipotesi dell'insufficienza della motivazione, cfr. G.F. RICCI, *Il giudizio civile di casazione*, cit., 203 s.